



Il Ministro dello Sviluppo Economico

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un apposito fondo per l'anno 2021, finalizzato a sostenere le grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid-19, assegnando al predetto fondo una dotazione di euro 200.000.000,00;

CONSIDERATO che il predetto articolo 37 prevede:

a) al comma 2, che il Fondo opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti, da restituire nel termine massimo di 5 anni, in favore di grandi imprese, come individuate ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, con esclusione delle imprese del settore bancario finanziario e assicurativo. Dette misure sono concesse nei limiti ed alle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni;

b) al comma 3, che si considerano in temporanea difficoltà finanziaria le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di «difficoltà» come definita all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 ma che presentano prospettive di ripresa dell'attività. Il medesimo comma 3 dispone, inoltre che non possono, in ogni caso, accedere agli interventi le imprese che si trovavano già in «difficoltà», come definita dal suddetto articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019. I finanziamenti del Fondo sono concessi a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Il Fondo può operare anche per il finanziamento delle imprese in amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando quanto previsto al comma 2, tramite la concessione di prestito diretto alla gestione corrente, alla riattivazione ed al completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali nonché per le altre misure indicate nel programma presentato. I crediti sorti per la restituzione delle somme di cui al presente comma sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell'articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo



1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni. Le somme restituite sono versate all'entrata del bilancio dello Stato distinte tra quota capitale e quota interessi. Le somme relative alla quota capitale sono riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432;

c) al comma 4, che la gestione del Fondo può essere affidata a organismi *in house*, sulla base di apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico, i cui oneri, non superiori al rimborso delle spese documentate e agli oneri di gestione, sono posti a carico della dotazione finanziaria dell'intervento;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 5 del medesimo articolo 37 demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la definizione, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 37, criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento, in particolare per la verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento;

VISTO, infine, il comma 6 dell'articolo 37, che prevede che l'efficacia delle disposizioni in esso contenute è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO l'articolo 24 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*” che assegna ulteriori 200 milioni di euro per il rifinanziamento del Fondo per il sostegno alle grandi imprese di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;

VISTA la comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 con la quale la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, indicando le relative condizioni di compatibilità con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, la sezione 3.3 di detta comunicazione;

CONSIDERATO che il predetto punto 3.3 del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato ha l'obiettivo di garantire l'accesso alla liquidità alle imprese che si trovano in una situazione di improvvisa carenza di liquidità nel contesto della perdurante situazione di crisi economica connessa con la pandemia da Covid-19;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*” e successive modifiche e integrazioni;



VISTO l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante "*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*";

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*" e successive integrazioni e modificazioni e, in particolare, l'articolo 1, commi 125 e seguenti recanti disposizioni in merito agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante "*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96;

CONSIDERATA la necessità di adottare il presente decreto nelle more della decisione della Commissione europea relativa all'approvazione del relativo regime di aiuti, fermo restando che l'efficacia dello stesso è subordinata alla predetta approvazione, come previsto dall'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 41 del 2021;

DECRETA

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "*Agenzia*": l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia;

b) "*amministrazione straordinaria*": la procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 convertito, con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni;

c) "*decreto-legge n. 41/2021*": il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19*" convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

d) "*decreto legislativo n. 123/1998*": il decreto legislativo recante "*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*" e successive modificazioni e integrazioni;



e) “*Fondo*”: il Fondo per il sostegno alle grandi imprese in difficoltà finanziaria, istituito dall’articolo 37, comma 1, del *decreto-legge n. 41/2021*;

f) “*grandi imprese*”: le imprese diverse dalle imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, o, se ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, quelle aventi i requisiti di cui all’art. 2, lettera a) del d. lgs. n. 270/1999, con esclusione delle imprese a controllo pubblico;

g) “*Ministero*”: il Ministero dello sviluppo economico;

h) “*quadro temporaneo*”: la comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19, indicando le relative condizioni di compatibilità con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Art. 2.

(Ambito di applicazione e finalità dell’intervento)

1. Al fine di consentire alle *grandi imprese* che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 di proseguire la propria attività, il presente decreto, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 37 del *decreto-legge n. 41/2021*, definisce i criteri, le modalità e le condizioni per l’accesso all’intervento, con particolare riferimento alla verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento concesso dal *Fondo*.

2. L’operatività delle disposizioni di cui al presente decreto è subordinata alla notifica alla Commissione europea del regime di aiuti e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima.

Art. 3.

(Soggetto Gestore)

1. La gestione dell’intervento agevolativo di cui al presente decreto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 37, comma 4, del *decreto-legge n. 41/2021*, è affidata all’*Agenzia*.

2. I rapporti tra il *Ministero* e l’*Agenzia* relativi alla gestione del *Fondo* sono regolati da apposita convenzione. Nell’ambito della predetta convenzione è previsto il rimborso delle spese documentate e agli oneri di gestione sostenuti dall’*Agenzia*, entro il limite massimo dell’1,50% (uno virgola cinquanta per cento) delle risorse finanziarie di cui all’articolo 4, che è posto a carico delle medesime risorse finanziarie di cui all’articolo 4. La medesima convenzione disciplina, inoltre, le modalità di gestione dei rientri dei finanziamenti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 37, comma 3, del *decreto-legge n. 41/2021*.

Art. 4.

(Risorse finanziarie disponibili)



1. All'attuazione degli interventi del *Fondo* sono destinate, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del *decreto-legge n. 41/2021* e dell'articolo 24, comma 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, risorse pari a euro 400.000.000,00 per l'anno 2021, comprensive degli oneri di gestione di cui all'articolo 3.

Art. 5.

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare degli interventi del *Fondo* previsti dal presente decreto le *grandi imprese* operanti sul territorio nazionale e in qualsiasi settore economico, fatto salvo quanto previsto al comma 4, che, alla data di presentazione della domanda di accesso al *Fondo*, si trovano nelle seguenti condizioni:

a) versano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid-19, come definita al comma 3;

b) presentano prospettive di ripresa dell'attività, valutate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9;

c) devono essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;

d) devono avere sede legale e operativa ubicata sul territorio nazionale;

e) non devono rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

f) devono aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal *Ministero* un ordine di recupero.

2. Possono altresì beneficiare dell'intervento del *Fondo* le *grandi imprese* che si trovano in *amministrazione straordinaria*, fermo restando quanto previsto al comma 3.

3. Ai fini dell'accesso al *Fondo*, le imprese sono considerate in stato di temporanea difficoltà finanziaria qualora presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate, ovvero quando si trovano in situazione di difficoltà come definita all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, fermo restando quanto previsto al comma 4, lettera *b)*.

4. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:

a) che operano nel settore bancario finanziario e assicurativo;

b) che si trovavano già in situazione "difficoltà", come definita dal suddetto articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019;

c) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;

d) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di



esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;

e) che hanno riportato condanne penali o sanzioni amministrative definitive per le violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale;

f) che sono sottoposte a procedure di tipo liquidatorio.

Art. 6.

(Modalità di intervento del Fondo)

1. Il *Fondo* opera concedendo, in favore delle *grandi imprese* di cui all'articolo 5, finanziamenti finalizzati a sostenere la ripresa o la continuità dell'attività, da assicurare esclusivamente nell'ambito di piani, realistici e credibili, di rilancio dell'impresa o di un suo asset. Il predetto piano deve contenere dettagliate informazioni in ordine a:

a) la compagine societaria dell'impresa richiedente, con particolare riferimento alle capacità imprenditoriali della compagine sociale;

b) la situazione di temporanea difficoltà finanziaria in essere, con indicazione delle sue cause connesse o aggravate dalla crisi economica scaturita dal diffondersi della pandemia da Covid-19, alle debolezze dell'impresa richiedente, al mercato di riferimento e alla collocazione attuale e prospettica dell'impresa sul medesimo;

c) le azioni che si intendono porre in essere per sostenere la ripresa o la continuità dell'attività d'impresa al fine di ripristinare la redditività nel medio periodo e consentire il rimborso del finanziamento del *Fondo* a scadenza, nonché per ridurre gli impatti occupazionali connessi alla situazione di temporanea difficoltà finanziaria;

d) i fabbisogni e i tempi previsti per l'attuazione delle predette azioni, con indicazione specifica delle finalità di utilizzo del finanziamento, connesse a investimenti e/o ad esigenze di capitale di esercizio;

e) le ulteriori azioni che si intendono intraprendere ai fini di una eventuale operazione di ristrutturazione aziendale, ivi inclusi la cessione dell'impresa o di suoi asset a soggetti industriali o finanziari che abbiano già manifestato interesse alla rilevazione, ovvero alle azioni che si intende porre in essere per trovare un possibile acquirente.

Art. 7.

(Finanziamento)

1. I finanziamenti di cui all'articolo 6 sono concessi ai sensi e nei limiti della sezione 3.3 del *quadro temporaneo* e sono regolati alle seguenti condizioni:

a) hanno durata massima di 5 anni;

b) sono concessi entro il 31 dicembre 2021, ovvero entro il maggior termine eventualmente previsto da successive modifiche e integrazioni al *quadro temporaneo*;



c) sono concessi per un importo complessivo per ciascuna impresa beneficiaria, fatto salvo quanto previsto al comma 2, non superiore, alternativamente:

- i. al doppio della spesa salariale annua dell'impresa beneficiaria per il 2019 o per l'ultimo esercizio disponibile. Nel caso di imprese create a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del finanziamento non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
- ii. al 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;

d) sono concessi a un tasso agevolato pari al tasso di base (IBOR a 1 anno o equivalente, pubblicato dalla Commissione europea) disponibile al momento della notifica, incrementato del margine per il rischio di credito fissato in 50 punti base per il primo anno, 100 punti base per il secondo e terzo anno e 200 punti base per il quarto e quinto anno, in conformità con quanto previsto al punto 27, lettera a), del *quadro temporaneo*, ovvero secondo i parametri eventualmente aggiornati in funzione di eventuali modifiche che dovessero essere apportate per tale aspetto al *quadro temporaneo*.

2. L'importo complessivo dei finanziamenti concessi dal *Fondo* non può, in ogni caso, eccedere, con riferimento a ciascuna impresa beneficiaria, l'importo di 30 milioni di euro. Nel caso di imprese beneficiarie appartenenti a gruppi, il predetto limite si applica con riferimento all'intero gruppo.

3. L'importo di cui al comma 2 può essere incrementato, fermi restando i limiti di cui al comma 1, nel caso in cui al sostegno del piano aziendale partecipino, con proprie risorse, anche la Regione interessata dal piano medesimo ovvero altre amministrazioni o Enti.

4. I finanziamenti concessi dal *Fondo* sono restituiti dalle imprese beneficiarie a decorrere da 12 mesi successivi alla data di prima erogazione all'impresa, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno.

5. I crediti del *Fondo* connessi alla restituzione dei finanziamenti sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell'articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Le somme restituite dalle imprese beneficiarie sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, distinte tra quota capitale e quota interessi. Le somme relative alla quota capitale, in conformità con quanto previsto dall'articolo 37, comma 3, del *decreto-legge n. 41/2021*, sono riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

Art. 8.

(Procedura di accesso)

1. Ai fini dell'accesso al *Fondo*, l'impresa proponente trasmette all'*Agenzia* una specifica istanza alla quale è tenuta ad allegare il piano aziendale di cui all'articolo 6, nonché ogni ulteriore documentazione utile alla valutazione del medesimo. Lo schema della predetta istanza e le modalità e i termini di presentazione della medesima sono definiti con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero*.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del *decreto legislativo n. 123/1998*, le imprese hanno diritto all'intervento del *Fondo* esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie del *Fondo*



medesimo. Il *Ministero* comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

3. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale copertura dei fabbisogni connessi al piano aziendale, l'intervento del *Fondo* può essere attuato in misura parziale, nei limiti delle risorse disponibili, solo qualora l'*Agenzia* accerti che l'intervento risulti, comunque, funzionale rispetto alla realizzazione del piano prospettato e consenta di perseguire le finalità del *Fondo* medesimo.

4. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per gli interventi di cui al presente decreto, il *Ministero* provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dandone pubblicità con le medesime modalità di cui al comma 2.

Art. 9.

(Valutazione delle domande)

1. L'*Agenzia*, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di cui all'articolo 8, comma 1, valuta, anche avvalendosi di soggetti terzi indipendenti, la sussistenza dei requisiti per l'accesso al *Fondo* e la sostenibilità e congruità delle azioni prospettate dall'impresa ai fini della ripresa o della continuità dell'attività d'impresa, della tutela dell'occupazione e del ripristino, nel medio termine, della redditività aziendale, come descritti nel piano aziendale di cui all'articolo 6.

2. L'*Agenzia* valuta le domande entro 60 giorni dalla data di presentazione, sulla base dei seguenti criteri:

a) prospettive di prosecuzione dell'attività, valutata con riferimento sia alle capacità e competenze dell'impresa richiedente sia al mercato in cui essa opera;

b) capacità delle azioni individuate nel piano di cui all'articolo 6 di perseguire la continuità aziendale e il ripristino, nel medio termine, della redditività aziendale;

c) adeguatezza dei flussi finanziari prospettici dell'impresa rispetto agli impegni finanziari assunti dalla medesima impresa, ivi incluso il richiesto finanziamento del *Fondo*;

d) la coerenza del piano prospettato con quelli presentati o approvati in relazione all'eventuale procedura concorsuale alla quale sia sottoposta l'impresa proponente.

3. Conclusa l'attività di valutazione della domanda di cui al comma 1, l'*Agenzia*, previa informativa al *Ministero*, adotta la delibera di ammissione della domanda di finanziamento del *Fondo*, ovvero, nel caso di esito negativo, di rigetto della domanda, fornendone, in ogni caso, comunicazione all'impresa richiedente. Preordinatamente all'adozione della delibera, l'*Agenzia* provvede agli adempimenti connessi al funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in tema di documentazione antimafia.

4. Con la comunicazione di ammissione di cui al comma 3, l'*Agenzia* provvede a richiedere all'impresa la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, che deve intervenire entro 60 giorni dalla data della predetta comunicazione.



5. L'*Agenzia* procede all'erogazione del finanziamento concesso nei modi e nei tempi previsti nel contratto di finanziamento, sulla base delle esigenze finanziarie definite nell'ambito del piano aziendale approvato ai sensi del comma 3.

Art. 10.

(Cumulo)

1. L'aiuto sotteso al finanziamento concesso dal *Fondo* non è cumulabile con gli aiuti concessi per il medesimo finanziamento sotto forma di garanzia ai sensi della sezione 3.2 del *quadro temporaneo*.

2. L'aiuto concesso può essere cumulato con gli aiuti concessi per finanziamenti diversi, a condizione che l'importo complessivo dei finanziamenti per beneficiario non superi le soglie di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c).

Art. 11.

(Monitoraggio, ispezioni e controlli)

1. Per tutto il periodo di durata del finanziamento concesso a valere sul *Fondo*, l'impresa beneficiaria trasmette all'*Agenzia*, entro il 28 febbraio di ogni anno, un dettagliato rapporto sullo stato di attuazione del piano aziendale di cui all'articolo 6, con evidenza delle attività poste in essere nell'anno precedente, della situazione occupazionale e delle prospettive di rilancio delle attività d'impresa.

2. L'*Agenzia*, entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette al *Ministero* una dettagliata relazione che illustra lo stato di attuazione degli interventi del *Fondo*.

3. Il *Ministero*, in ogni fase del procedimento, può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sullo stato di attuazione dei piani aziendali oggetto del finanziamento del *Fondo*.

Art. 12.

(Obblighi a carico dei soggetti beneficiari)

1. Le imprese beneficiarie del finanziamento del *Fondo* sono tenute a:

a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dall'*Agenzia* o dal *Ministero*;

b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni disposte dall'*Agenzia* o dal *Ministero*;

c) custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese rendicontate, nel rispetto delle norme nazionali di riferimento;

d) rispettare tutte le norme sul lavoro e sulla tutela delle condizioni di lavoro;

e) rispettare le norme edilizie e urbanistiche nonché quelle inerenti alla tutela ambientale;

f) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.



Ai predetti fini, i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 125-*quinquies* della predetta legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai citati commi 125 e seguenti comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorso 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio;

g) non delocalizzare l'attività economica interessata dall'investimento in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro 5 (cinque) anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa agevolata;

h) non delocalizzare l'attività economica interessata dall'investimento, dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione Europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro 5 (cinque) anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa agevolata.

Art. 13.

(Revoche)

1. Il finanziamento del *Fondo* è revocato, in tutto o in parte, nei seguenti casi:

- a) mancata attuazione delle azioni riportate nel piano aziendale di cui all'articolo 6;
- b) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;
- c) false dichiarazioni rese e sottoscritte dall'impresa beneficiaria;
- d) mancata osservanza delle disposizioni poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- e) mancato rispetto delle norme edilizie e urbanistiche nonché di quelle inerenti alla tutela ambientale;
- f) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- g) mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 12, lettere f), g) e h).

2. Nel caso di revoca delle agevolazioni, l'impresa è tenuta a restituire l'importo complessivo erogato con le maggiorazioni previste dall'articolo 9 del *decreto legislativo n. 123/1998*.

Art. 14.

(Disposizioni finali)

1. Le domande di finanziamento del *Fondo* sono presentate a decorrere dalla data individuata con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 1, pubblicato sul sito del *Ministero*



(www.mise.gov.it) e dell’Agenzia (www.invitalia.it). Dell’adozione del predetto provvedimento è data altresì notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Con il provvedimento di cui al comma 2 possono essere forniti chiarimenti e indicazioni operative in relazione alle modalità e alle condizioni di accesso al *Fondo* ed è altresì riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

3. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto è pubblicata sulla piattaforma telematica denominata “Incentivi.gov.it”, ai sensi dell’articolo 18-ter del *decreto-legge n. 34/2019*.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2021

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Firmato Giorgetti

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Firmato Franco